



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 24/02/2023

OGGETTO **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE SPECIE AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) E CULEX PIPIENS (ZANZARA COMUNE)**

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Considerato che le mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo ventennio, con aumento della temperatura e del tasso di umidità, particolarmente nei mesi da aprile a dicembre, hanno favorito la diffusione dell'*Aedes albopictus*;

Dato atto pertanto della gravità dei fenomeni manifestatisi, che comportano un pericolo imminente, tale da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie virali trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzare, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile di tali insetti e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre che la lotta agli adulti è da considerarsi solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, laddove i livelli di infestazione dovessero aver superato la ragionevole soglia di sopportazione e che, pertanto, l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

Atteso che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Dato atto che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara il Comune di Rignano Flaminio ha previsto un'attività di lotta biologica basata su trattamenti preventivi antilarvali sulle aree pubbliche e che, qualora si manifestassero casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori provvederà ad attuare direttamente i protocolli d'emergenza previsti dalla pianificazione regionale contro le arbovirosi, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Vista la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati ed in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione, bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua;

Ritenuto di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo compreso tra il 01/04/2023 e il 31/10/2023, che alla nostra latitudine, corrisponde al periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti, comunque riservandosi di

ristabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerato che in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D. Lgs. n. 150/2012 ss.mm.ii., concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riguardo agli insetti impollinatori, è emersa la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato;

Dato atto che:

- i soli provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuate nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l'infestazione e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza, si riuscirà a mantenerla a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre);
- che qualora sia necessario effettuare trattamenti adulticidi per tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente, gli interventi devono essere effettuati da operatori professionali adeguatamente formati;

VISTI:

- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006 - "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999;
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993,
- la Circolare del Ministero della Salute del 16.06.2015 concernente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi a valutazione del rischio di trasmissione in Italia - 2015";
- la circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22.08.2016, inerente "Attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica";
- la circolare del Ministero della Salute n. 20957 del 10.07.2017, inerente "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes* sp.);
- la circolare del Ministero della Salute n. 29249 del 28.09.2017 "Focolai di infezione da virus da Chikungunya";
- la circolare del Ministero della Salute n. 14836 del 18.05.2018 "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) con particolare riferimento al virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018";
- la Direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il Regolamento della Comunità Europea n. 1272/2008 - sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose", che incorpora il criterio armonizzato del Global Harmonization System (GHS) promovendo un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale;
- la circolare del Ministero della Salute del 05.04.2019 "Piano Nazionale Integrato di Prevenzione, sorveglianza e risposta al virus West Nile e Usuto - 2019";
- il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle arbovirosi (PNA) 2020 - 2025;

ORDINA

per l'intero periodo compreso tra il 01/04/2023 e il 31/10/2023

A. Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida e a basso impatto ambientale; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altre provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. svuotare le fontane, le piscine o i laghetti ornamentali non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua.

B. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

C. A tutti i conduttori di orti e giardini, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite sistema di irrigazione o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o reti di maglia adeguata gli eventuali serbatoi d'acqua in modo tale da impedire l'ingresso di insetti.

D. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con coperture tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

F. Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando formulati registrati allo scopo, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

G. A tutti i soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. stoccare i cassonetti dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

H. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, azienda agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;
5. effettuare idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idrocolture, utilizzando formulati registrati allo scopo, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

I. All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

L. A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione di:

1. effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando preferibilmente prodotti microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* e *Bacillus sphaericus*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta.

M. A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acque o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, ecc.) di:

1) effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* e *Bacillus sphaericus*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati, oppure introdurre negli specchi d'acqua, qualora non già presenti, una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dell'ampiezza dello specchio d'acqua stesso e ai volumi d'acqua presenti;

È FATTO OBBLIGO

agli amministratori condominiali, ai proprietari di case singole, ai proprietari di appartamenti privi di amministratore condominiale, ai proprietari e/o conduttori di aree e/o fabbricati di natura industriale/artigianale/commerciale, ai conduttori di vasche di laminazione o di bacini d'acqua di:

- **predisporre e conservare, almeno fino al 31/01/2024**, documentazione attestante l'esecuzione dei trattamenti condotti nell'anno 2023;
- esibire o consegnare, ad istanza dell'Amministrazione Comunale o degli organi di controllo, lo scontrino/fattura comprovante l'acquisto del prodotto larvicida e/o il contratto con ditta specializzata in tali trattamenti;
- consentire, per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza, l'accesso alle aree cortilive agli operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale o agli altri organi di controllo competenti, al fine di verificare la presenza di eventuali focolai larvali e la corretta esecuzione dei trattamenti larvicidi.

SANZIONI E RICORSI

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le medesime saranno riscontrate.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000.

Sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Rignano Flaminio ed il Dipartimento di Sanità pubblica Azienda ASL RM4, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. Le verifiche potranno avvenire anche tramite estrazioni a campione dei soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. del Lazio avverso la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. in alternativa potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Il Sindaco
Dott. Marcorelli Vincenzo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Rignano Flaminio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vincenzo Marcorelli in data 24/02/2023